

COMMISSIONI RIUNITE
GIUSTIZIA (IV) - AGRICOLTURA (XI)

3.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 18 NOVEMBRE 1970

**PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
DELLA XI COMMISSIONE TRUZZI**

INDICE

	PAG.
Congedi:	
PRESIDENTE	19
Proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
BONOMI ed altri: Norme integrative della legge 22 luglio 1966, n. 607, in materia di enfiteusi (<i>Urgenza</i>) (1444);	
Senatori CIPOLLA ed altri; Senatori GATTO SIMONE ed altri: Nuove norme in materia di enfiteusi (<i>Testo unificato, approvato dalle Commissioni riunite II e VIII del Senato</i>) (2563)	19
PRESIDENTE	19, 22, 24, 26, 27
BIGNARDI	22, 29
CACCIATORE	20, 24
CASTELLI	27, 29
CATALDO	20, 28
GIANNINI	21, 24
IMPERIALE, <i>Relatore per la XI Commissione</i>	20, 23, 26, 27
MONASTERIO	24, 25
PELLEGRINO	28
PENNACCHINI, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i> 19, 20, 23, 26, 27, 28	
SILVESTRI, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i>	23
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	29

La seduta comincia alle 10,25.

PREARO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.
(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Sono in congedo i deputati La Loggia della IV Commissione e Averardi, Masciadri e Montanti della XI Commissione.

Seguito della discussione delle proposte di legge Bonomi ed altri: Norme integrative della legge 22 luglio 1966, n. 607, in materia di enfiteusi (*Urgenza*) (1444); Senatori Cipolla ed altri; Senatori Gatto Simone ed altri: Nuove norme in materia di enfiteusi (*Testo unificato, approvato dalle Commissioni riunite II e VIII del Senato*) (2563).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge Bonomi ed altri n. 1444 e senatori Cipolla ed altri; senatori Gatto Simone ed altri n. 2563, concernenti nuove norme in materia di enfiteusi.

Come i colleghi ricordano, nella precedente seduta, a conclusione della discussione generale, avevano replicato i due relatori e

V LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (GIUSTIZIA-AGRICOLTURA) — SEDUTA DEL 18 NOVEMBRE 1970

il rappresentante del Ministero dell'agricoltura. Do ora la parola al sottosegretario per la grazia e giustizia.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Signor Presidente, ritengo più opportuno intervenire in sede di esame degli articoli ad alcuni dei quali ho presentato degli emendamenti a nome del Governo.

PRESIDENTE. D'accordo. Passiamo all'esame degli articoli. Propongo che sia scelto come testo base per la discussione il provvedimento già approvato dal Senato, n. 2563.

Se non vi sono obiezioni rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

Le norme contenute nell'articolo 1 della legge 22 luglio 1966, n. 607, si applicano alle enfiteusi rustiche costituite anteriormente al 28 ottobre 1941.

Il Governo ha presentato un emendamento interamente soppressivo.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Proponiamo di sopprimere l'articolo 1 in quanto esso non fa che consacrare gli effetti della pronuncia della Corte costituzionale e pertanto è superfluo.

IMPERIALE, *Relatore per la XI Commissione*. Ritengo, come è stato detto al Senato, che sia necessario ribadire quanto la Corte costituzionale ha affermato nella sua sentenza. Questo anche perché, ribadendo il deliberato della Corte costituzionale, si chiarisce maggiormente la portata del provvedimento. Mi dichiaro quindi contrario alla soppressione dell'articolo 1.

CACCIATORE. Voterò contro la soppressione dell'articolo 1, che è a mio avviso necessario in quanto la Corte costituzionale potrebbe in futuro mutare indirizzo.

CATALDO. Anch'io voterò contro l'emendamento del Governo. L'articolo 1 ha anche un valore sistematico e deve pertanto essere mantenuto.

PRESIDENTE. Essendo stato presentato un solo emendamento interamente soppres-

sivo, non accolto dal relatore, pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 1.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2 che è del seguente tenore:

ART. 2.

Ai fini dell'applicazione del primo e dell'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1966, n. 607, alle enfiteusi rustiche costituite successivamente al 28 ottobre 1941, si ha riguardo alla qualifica e alla classe catastale esistenti al momento della costituzione del rapporto.

Il concedente pertanto, ove ritenga che dette qualifica e classifica catastale non corrispondano alla reale situazione del fondo alla data della costituzione del rapporto, può chiedere all'intendente di finanza di accertare la qualifica del fondo a quella data, assumendo a proprio carico le relative spese.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il secondo comma con il seguente:

« Il concedente, pertanto, ove ritenga che dette qualifica e classifica catastale non corrispondano alla reale situazione del fondo, tenuto conto anche degli incrementi di valore dei beni intervenuti successivamente alla data di costituzione del rapporto per cause obiettive di trasformazione, anche indipendentemente dagli apporti dei concessionari e degli stessi concedenti, può chiedere all'intendente di finanza di accertare la qualifica del fondo assumendo a proprio carico le relative spese ».

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3, che è del seguente tenore:

ART. 3.

Le disposizioni dell'articolo 13 della legge 22 luglio 1966, n. 607, si applicano anche ai contratti ed ai rapporti, anche di natura associativa, nei quali il coltivatore abbia contribuito al miglioramento del fondo con un apporto di capitale e lavoro pari ad almeno

V LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (GIUSTIZIA-AGRICOLTURA) — SEDUTA DEL 18 NOVEMBRE 1970

il 70 per cento della spesa occorrente, e per i quali ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma del citato articolo 13.

Il concedente all'atto dell'affrancazione ha diritto al rimborso integrale delle spese anticipate.

I deputati Giannini, Monasterio, Cataldo, Foscarini, D'Ippolito e Specchio hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Le disposizioni di cui all'articolo 13 della legge 22 luglio 1966, n. 607, si applicano anche ai contratti ed ai rapporti, anche di natura associativa, di colonia e di affitto con clausola migliorataria, nei quali il colono, l'affittuario, il concessionario o un loro dante causa, abbiano eseguito in tutto o in parte opere di trasformazione fondiaria e agraria di carattere sostanziale e permanente di qualunque tipo, indipendentemente dalla durata del possesso ».

L'onorevole Giannini ha facoltà di illustrarlo.

GIANNINI. Abbiamo presentato questo emendamento allo scopo di contribuire al superamento di una situazione assurda che è venuta determinandosi negli anni scorsi per quanto riguarda i contratti ed i rapporti, anche di natura associativa, di colonia e di affitto con clausola migliorataria. Abbiamo alle spalle una esperienza ormai lunga. Sono sette anni che è in applicazione la legge n. 327, sei anni la legge n. 756 di riforma dei patti agrari ed abbiamo rilevato come la indeterminatezza, l'imprecisione di certe norme legislative non abbiano agevolato e facilitato la realizzazione di certi obiettivi, che pure il legislatore ha indicato nella legislazione vigente.

Difatti, la legge n. 756 del 1964 regolava i rapporti di colonia limitatamente però alle concessioni di nudo terreno e soltanto per l'aspetto che riguarda le quote di riparto che vengono stabilite in base alla partecipazione alle spese di coltivazione. La legge n. 756, inoltre, regolava i contratti di colonia per la concessione di terreni trasformati, limitatamente però agli aspetti della conduzione da parte dei coloni, aumentando del 10 per cento la quota di riparto di spettanza dei coloni stessi. I rapporti di colonia migliorataria sono rimasti rapporti atipici, non regolati dalla legge di riforma dei patti agrari.

La legge n. 756 stabilisce la riconduzione all'enfiteusi di quei contratti in cui siano prevalenti gli elementi dell'enfiteusi stessa, ma

la natura così detta associativa del rapporto di colonia migliorataria vigente in molte regioni e zone agrarie del mezzogiorno d'Italia, è stata invocata dalla magistratura per mettere in mora tale norma. Sicché la norma stessa non è stata applicata a favore dei coloni che hanno eseguito migliorie e trasformazioni.

La legge n. 327, che estende ai contratti identici, quali quelli vigenti nel Lazio, le norme di questa legge ha aperto una nuova fase, una nuova situazione, che è stata precisata dalla legge n. 607. Questa legge estende ai rapporti a miglioria, non più identici, ma analoghi a quelli vigenti nel Lazio, le norme relative ai fondi rustici situati in altre parti del territorio nazionale.

La magistratura, però, nel corso di questi anni, ha detto no all'applicazione di quelle norme in favore dei coloni miglioratari che avevano un contratto di carattere associativo. È vero che sul carattere associativo di questo contratto ci sarebbe molto da discutere. Nella stragrande maggioranza dei casi i proprietari concedenti non partecipano minimamente alla direzione aziendale né ai processi produttivi: ci sono uomini di fiducia ai quali il proprietario affida l'incarico di controllare e poi di imporre determinate situazioni non favorevoli per i coloni.

Ora con l'articolo 3 del presente provvedimento si fa indubbiamente un passo avanti perché si stabilisce che le norme della legge n. 607 si applicano anche ai contratti di natura associativa. Occorre però che la norma di cui all'articolo 3 del provvedimento in esame sia estremamente precisa e non dia adito ad equivoci, ad interpretazioni diverse e restrittive che finirebbero con l'annullare la volontà del legislatore e occorre che tale norma riguardi tutti i contratti che abbiano impegnato i coltivatori ad eseguire migliorie e trasformazioni. Tali sono i contratti di colonia e di affitto miglioratari pugliesi e meridionali, altrimenti faremmo opera di discriminazione e ingiustizia. Oggetto del rapporto è il miglioramento, la trasformazione del fondo che impegna il coltivatore con l'apporto di lavoro e di capitali. La durata di questo contratto è illimitata o, quanto meno, è fissata in 29 anni che poi è stata prorogata per legge o di fatto. Questi sono gli elementi fondamentali da tener presenti appunto per stabilire la riconduzione e la trasformazione dei contratti di colonia e di affitto miglioratari con clausola di contratto di enfiteusi.

In quale periodo vengono instaurati questi rapporti in Puglia ed in altre regioni del

V LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (GIUSTIZIA-AGRICOLTURA) — SEDUTA DEL 18 NOVEMBRE 1970

Mezzogiorno? Verso la fine del secolo scorso e nell'immediato dopoguerra.

La conduzione e l'obbligo a migliorare e trasformare i fondi si sono tramandati di generazione in generazione. Le migliorie e le trasformazioni riguardanti soprattutto impianti di vigneti e oliveti sono state eseguite dai coltivatori più volte e non una sola volta nell'arco di questo tempo 50, 60, 90 anni; quindi ci troviamo di fronte a coltivatori che possiamo definire tranquillamente i trasformatori di grande parte dell'agricoltura pugliese e meridionale di terreni che originariamente erano improduttivi o poco produttivi. Si tratta di coltivatori che non hanno trasformato soltanto questa parte dell'agricoltura ma hanno trasformato anche il paesaggio di intere zone dell'Italia meridionale con apporti di lavoro e di capitali in tutto o in parte; si tratta di coltivatori che hanno operato in condizioni di grande difficoltà, quando cioè la tecnica non metteva a disposizione dei contadini quegli strumenti di cui oggi possono valersi. Abbiamo testimonianze di coltivatori o di loro figli e nipoti i quali ci raccontano che le trasformazioni sono avvenute con l'impiego di interi nuclei familiari, con mezzi rudimentali e con il lavoro anche dei bambini che hanno trasportato le pietre. Non vi è quindi dubbio che questi coltivatori meritino la più grande considerazione da parte del legislatore. Questi tipi di rapporto vanno riconosciuti tutti, non soltanto in parte; vanno riconosciuti tutti nel senso che la premiazione, se mi permettete il termine, che il legislatore deve stabilire a favore di questi contadini trasformatori dell'agricoltura, deve riguardare i contadini che hanno trasformato in tutto e quelli che hanno trasformato anche in parte questi terreni, questi fondi. Quindi vanno riconosciuti anche i rapporti nei quali i concedenti hanno anticipato sotto qualsiasi forma una parte delle spese per le migliorie e le trasformazioni. Tali anticipazioni non diminuiscono né tanto meno possono annullare l'impegno sociale ed economico del coltivatore nella trasformazione e nel miglioramento di questa parte dell'agricoltura pugliese e meridionale. Ci sono naturalmente situazioni differenziate che riteniamo debbano essere definite però all'atto della affrancazione così come stabilisce il secondo comma dell'articolo 3 e non in sede di trasformazione in enfiteusi del rapporto miglioratorio. Cioè all'atto della affrancazione il concedente potrà ricevere a titolo di rimborso le spese anticipate sotto qualsiasi forma e naturalmente il capitale di affrancazione in base alle norme della legge n. 607

che risulterà per effetto del maggior valore acquisito dal fondo trasformato dal contadino, di gran lunga superiore a quello originario del terreno improduttivo o comunque non trasformato. Non si può continuare, onorevoli colleghi, con l'indecisione, l'indeterminatezza, l'imprecisione delle norme legislative; né si può continuare a punire i protagonisti di un processo di sviluppo di cui ha beneficiato la comunità nazionale e soprattutto quella meridionale. Tenete conto che la indeterminatezza ha messo i proprietari concedenti in condizione di considerare questo rapporto come rapporto di colonia parziaria, quasi che la trasformazione del fondo fosse stata fatta dal proprietario concedente ed in questo caso moltissimi trasformatori percepiscono soltanto il 55 per cento di quota di riparto.

Noi invochiamo un chiaro atto di giustizia sociale nei confronti di chi è stato impegnato in questa opera.

Prendiamo atto con soddisfazione del contenuto delle repliche dell'onorevole Imperiale, relatore per la Commissione agricoltura, e dell'onorevole Padula, relatore per la Commissione giustizia e ci auguriamo che, anche per queste considerazioni, le due Commissioni riunite vogliano compiere questo atto di giustizia ed accogliere il nostro emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Bignardi ha presentato un emendamento che prevede la soppressione dell'intero articolo; ha facoltà di illustrarlo.

BIGNARDI. Non sono d'accordo con quanto detto testé dal collega Giannini. Noi conosciamo le caratteristiche giuridiche della enfiteusi e siamo di fronte ad una legge che della enfiteusi regola, in certa maniera, la vita; voler assimilare alla enfiteusi forme di colonia e formule di contratti associativi significa praticamente allargare la materia in modo indebito poichè si vengono in tal modo ad assimilare cose che sostanzialmente differiscono. Passiamo dal campo dei diritti reali al campo dei contratti. Infatti è infondata la affermazione fatta dal collega quando ha detto che la proprietà non partecipa alla conduzione del fondo se non con uomini di sua fiducia e con suoi rappresentanti. Ma vogliamo forse sopprimere dal codice civile l'istituto della rappresentanza, della direzione tecnica affidata a persone di fiducia della proprietà? Non è evidentemente con argomenti di questo genere che si può suffragare l'estensione indiscriminata o discriminata, a mio modo di vedere, di norme previste per l'en-

V LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (GIUSTIZIA-AGRICOLTURA) — SEDUTA DEL 18 NOVEMBRE 1970

fiti a forme di contratto che enfiteusi non sono.

Per questo io propongo puramente e semplicemente di sopprimere l'articolo 3. Credo che questa proposta di soppressione sia in coerenza con gli orientamenti ripetutamente emersi dalle decisioni della magistratura di ogni grado e della stessa Corte costituzionale.

Introdurre siffatti elementi di confusione significa non certo fare una legge chiaramente applicabile, ma dare vita a tutta una serie di controversie, che rendano praticamente ancora una volta inapplicabile la legge. Non nascondiamoci che siamo di fronte ad un provvedimento che già di per sé è notevolmente gravoso; siamo di fronte ad un testo approvato dal Senato che è peggiorativo rispetto alla proposta di legge che i colleghi Bonomi, Armani ed altri avevano presentato in materia di enfiteusi il 14 maggio 1969. Siamo di fronte ad un progetto che largamente modifica la originaria proposta democristiana in una certa direzione. Se a tutto ciò, per quanto attiene all'entità del canone e alle modalità di affrancatura, aggiungiamo anche questo indiscriminato ampliamento del trattamento riservato alle enfiteusi, al trattamento riservato ai contratti di natura associativa, stabilendo clausole così generiche che domani chi abbia intenzione di intentare lite può addirittura dar vita ad un contratto con infinite forme atipiche rispetto a quelle tipiche fondamentali previste dal codice civile di colonie o di affitto che vigono specie in certe regioni del nostro paese, non solo nell'Italia meridionale ma anche in quella centrale, tutto ciò comporterebbe un elemento di confusione giuridica, che andrebbe incontro alle censure della magistratura di merito e della Corte costituzionale.

Quindi, insisto per il rigetto dell'emendamento presentato dai colleghi di parte comunista e per l'accettazione del mio emendamento, che propone di sopprimere questo indebito allargamento della sfera di applicazione della legge.

IMPERIALE, *Relatore per la XI Commissione*. Non dobbiamo confondere la colonia parziaria con la colonia migliorataria. Sono cose diverse. Per quanto riguarda i contratti di colonia migliorataria, ai quali si è riferito l'onorevole Giannini e anch'io nel mio intervento della precedente seduta, noi abbiamo delle caratteristiche precise che non possono non essere prese in considerazione. Le principali caratteristiche di questi contratti di migliorata sono quelle del lungo periodo, di

trasformazione e di miglioramento. Non vi è dubbio che nei casi presi in considerazione dall'emendamento proposto dall'onorevole Giannini ed altri, ci troviamo di fronte al lungo uso, cioè oltre 30 anni, e ad un'altra caratteristica, quella della atipicità sociale, cioè del lavoratore che ha preso la terra incolta, l'ha trasformata, vi ha portato i suoi sacrifici personali e familiari e di generazioni. È stato dato un terreno incolto con lo specifico impegno del miglioramento e con l'obbligo di eseguire determinati miglioramenti. Questi miglioramenti sono l'impianto di frutteti, oliveti, vigneti. Pertanto, non possiamo considerare questi contratti come una specie di enfiteusi.

Io accetterei quasi completamente l'emendamento Giannini ed altri. Propongo però ai presentatori due modifiche. La prima è la cancellazione delle parole « in tutto o in parte »; la seconda, la cancellazione delle parole « indipendentemente dalla durata del possesso », perché prendiamo in considerazione quelle migliorie che si sono estese per oltre trent'anni. Presento in tal senso un subemendamento. Con queste due correzioni, sono favorevole all'emendamento Giannini ed altri mentre non accetto quello soppressivo proposto dall'onorevole Bignardi.

SILVESTRI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Concordo con il relatore.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. C'è da considerare un aspetto tecnico ed uno giuridico. Per quanto riguarda l'aspetto tecnico, il collega del Ministero dell'agricoltura ha già dato il suo parere, ed anche se non è materia di mia competenza, concordo.

Esaminando invece l'emendamento sotto l'aspetto giuridico, debbo richiamare l'attenzione su alcuni pericoli che questo emendamento presenta. L'emendamento mira evidentemente ad estendere la disciplina della legge 22 luglio 1966, che riguarda essenzialmente l'enfiteusi, a rapporti giuridici che non sono in alcun modo all'enfiteusi assimilabili. Ciò può provocare una certa confusione che può dar luogo a gravi inconvenienze. Proprio per evitare queste confusioni e nell'intento di andare incontro alle preoccupazioni che sono state qui espresse, il Governo è favorevole all'emendamento Giannini solo se modificato nel senso indicato dal relatore Imperiale. Il Governo è contrario all'emendamento soppressivo proposto dall'onorevole Bignardi.

V LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (GIUSTIZIA-AGRICOLTURA) — SEDUTA DEL 18 NOVEMBRE 1970

PRESIDENTE. Passiamo alle votazioni. Il primo emendamento da votare è quello interamente soppressivo dell'articolo 3 dell'onorevole Bignardi, al quale sono contrari il relatore per la XI Commissione e il Governo.

GIANNINI. Il gruppo comunista voterà contro questo emendamento.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento presentato dal relatore per la XI Commissione, Imperiale, all'emendamento Giannini ed altri, che è del seguente tenore:

Al primo comma, sopprimere le parole: « in tutto o in parte » e le altre: « indipendentemente dalla durata del possesso ».

GIANNINI. Il gruppo comunista si astiene dalla votazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Imperiale al quale il Governo è favorevole.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento Giannini ed altri, modificato ormai sulla base del subemendamento Imperiale.

CACCIATORE. L'emendamento non fa altro che esemplificare l'articolo 3. Il gruppo del PSIUP voterà pertanto a favore.

MONASTERIO. Ho il dovere morale, oltretutto politico, di prendere la parola per dissipare le perplessità manifestate da alcuni colleghi nell'ultima riunione delle Commissioni riunite, a proposito di alcune mie affermazioni, e per sottoporre dati e documenti cui feci cenno. Dati e documenti che sottopongo anche all'attenzione dell'onorevole Bignardi, il quale, mi pare con argomentazioni piuttosto pretestuose, ha chiesto la soppressione dell'articolo 3. Perché possiate avere una visione più chiara della realtà contrattuale delle campagne pugliesi, mi preme anzitutto sottoporre alla vostra attenzione alcuni stralci di contratto.

Ho qui con me una scrittura privata tra un gruppo di coloni e la concedente Bari Rosa di Campi Salentina. Si tratta di 30 tommoli; durata del contratto: 20 anni. Si dice: « Con questa scrittura privata, da valere quanto un atto pubblico, la signora Bari Rosa fu Saverio dà e concede a colonia per

migliorarlo a vigneto a tutti i sottoscritti e croce segnati agricoltori di Cellino San Marco accettanti... Questo contratto si stipula ai seguenti patti e condizioni: 1) la durata dello stesso sarà di 20 anni continui e consecutivi...; 2) i coloni si obbligano di eseguire subito nei terreni in quei punti dove esistono erbe nocive scasso a profondità tale da estirparle completamente, operazione questa che dovrà rinnovarsi nelle estati successive, là dove si trovassero ancora erbe nocive; 3) i coloni si obbligano di piantare sul fondo colonico barbatelle americane sotterrando in fosse praticate sul terreno profonde centimetri 35, lunghe metri 1,10 e larghe centimetri 30; 4) gli stessi coloni, dopo un anno dalla piantagione di dette barbatelle dovranno innestarle a negro amaro e malvasia nera nostrani, rinnovando gli innesti non attecchiti nell'anno successivo. Tutte le suddette operazioni dovranno essere fatte a spese e cure esclusive dei coloni e a loro cura e spese esclusive accederanno anche tutti i coltivi da praticarsi al terreno vineato a tempi debiti e a regola d'arte giuste le consuetudini locali, nonché la potagione, la solforazione e le irrorazioni occorrenti in ciascun anno, ecc.; 5) i prodotti che nasceranno sul fondo colonico nei primi cinque anni di questo contratto, andranno a beneficio per intero dei coloni, invece cominciando dalla vendemmia del sesto anno compreso in poi, tutti i prodotti del vigneto andranno divisi in parti eguali, cioè metà alla proprietaria e metà ai coloni ».

Avete capito, onorevoli colleghi? I prodotti che nasceranno nei primi cinque anni andranno a beneficio dei coloni! Cioè quando il vigneto non dà niente o quasi!

BIGNARDI. Questa è una clausola nulla per i principii generali del diritto.

MONASTERIO. Io ho accennato nella scorsa seduta delle Commissioni riunite alle sentenze che sono state emesse a proposito di questi rapporti. Avrei voluto avere maggior tempo a mia disposizione per potervi citare esattamente le sentenze di cui dispongo. Vi citerò soltanto una sentenza, emessa dalla Corte d'appello di Lecce. Le conclusioni che si traggono da questa vertenza sono che questi tipi di rapporti sono da assimilarsi a rapporti di colonia parziaria.

I giudici hanno, infatti, reputato che per il solo fatto di essere di fronte a un contratto di lunga durata, per il fatto che vi sono previste le cosiddette annate franche, il colono

avrebbe sì anticipato le spese, ma nella sostanza esse sarebbero state a carico del padrone, il quale ne avrebbe interamente rimborsato l'importo con le annate franche e con la lunga durata del contratto. Strana poi una sentenza in cui si parla di vigneti che avrebbero dato il primo raccolto il terzo anno quando ad ogni tecnico è noto che il primo anno di raccolto, con i sistemi d'impianto usati decenni or sono era il quarto, con un raccolto estremamente modesto; di alcuni quintali di uva soltanto. La assunzione, da parte del colono del raccolto parziale di un anno e di quello intero dell'anno successivo, il quinto, avrebbe quindi costituito rimborso del colono, da parte del concedente, dell'intero ammontare delle spese d'impianto. E si tenga presente che il colono si assumeva tutte le spese di esercizio, anche quelle di concimazione degli anticrittogamici, ecc. Si rilevi ancora che il prodotto della vigna, vale a dire il reddito che produce il vigneto, non è un fatto della produzione spontanea del terreno, ma degli investimenti eseguiti dal colono, a proprie spese e con il proprio lavoro. Se si dovesse quindi calcolare la perdita, da parte del concedente, di rendita, ci si dovrebbe riferire alla rendita che i terreni davano prima dell'impianto, e non dopo, secondo il principio consacrato in una vecchia legge italiana, la legge 14 luglio 1887, n. 4727.

Partendo da queste concezioni siamo giunti alla conseguenza che tutte le istanze giudiziarie della nostra regione e purtroppo anche le sentenze della Corte di cassazione, non hanno ritenuto applicabile, ai rapporti di colonia migliorataria della Puglia, la legge n. 607 e la legge n. 327, malgrado si parli nella prima di rapporti analoghi a quelli del Lazio.

Ma c'è di più: vi sono sentenze le quali, onorevoli colleghi, per questi rapporti di colonia cui ho appena accennato, non hanno applicato neppure l'articolo 9 della legge n. 756 che riguarda il nudo terreno e non hanno tenuto conto della nostra norma interpretativa contenuta nella legge n. 188 del 1968. Infatti noi, di fronte alle disparità di vedute espresse dalla magistratura, approvammo una legge interpretativa, la legge n. 188 del marzo 1968. Tale legge interpretativa non ha trovato la benché minima applicazione. Siamo quindi di fronte a questa realtà: il Parlamento legifera ma la sua volontà politica viene stravolta ed annullata da sentenze che debbono essere giudicate del

tutto parziali, sostenute verosimilmente, in alcuni casi anche da interessi di parte. Ci siamo trovati di fronte a tribunali che hanno pienamente applicato la legge n. 188 con sentenze obbiettive quali quelle emanate dai tribunali di Brindisi, Taranto, Lecce. Tali sentenze, però, sono state regolarmente annullate dalla Corte d'appello di Lecce. Ci siamo trovati spesso dinanzi ad una resistenza ostinata, inverosimile da parte dei proprietari concedenti incoraggiati dalle posizioni assunte da alcuni magistrati. Ho qui con me una documentazione di un certo interesse.

PRESIDENTE. Le faccio presente, onorevole Monasterio, che non siamo in sede di discussione generale; la prego di concludere.

MONASTERIO. Le mie considerazioni non sono estranee all'emendamento in esame, dato che dimostrano la necessità e la urgenza di una legge molto chiara e precisa, che impedisca interpretazioni tali da rendere inoperante la volontà politica del Parlamento. Ho qui, dicevo, una istanza di un gruppo di coloni i quali comunicano al pretore di Brindisi che il 27 ottobre 1964 - siamo a pochi giorni dalla entrata in vigore della legge n. 756 - il proprietario concedente del fondo da loro coltivato senza consultarsi con i ricorrenti ha inviato sull'appezzamento di terreno persone di propria fiducia che con mezzi meccanici hanno proceduto alla demolizione dei paletti e di larga parte del vigneto, distruggendo quanto con un lavoro improbo, i coloni avevano realizzato. Ciò per non applicare la legge n. 756. È un episodio clamoroso che diviene allucinante se si consideri che il proprietario concedente è uno dei più alti magistrati della Corte d'appello di Lecce. La documentazione è facilmente rintracciabile.

Giungo così alla conclusione. Di fronte ai fatti cui ho accennato, ripropongo all'attenzione degli onorevoli colleghi certe sentenze parziali emesse soprattutto dalla Corte d'appello di Lecce. Credo che la situazione della Corte d'appello di Lecce meriterebbe di essere approfondita e non soltanto per quanto concerne i rapporti agrari di cui ci stiamo occupando. Sarei ben lieto di essere ascoltato dal Consiglio superiore della magistratura. Ho già detto che dispongo di dati precisi. A tale proposito mi permetto inoltre di auspicare che la sede attualmente vacante della presidenza della Corte d'appello di Lecce venga ricoperta da persona del tutto estra-

V LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (GIUSTIZIA-AGRICOLTURA) — SEDUTA DEL 18 NOVEMBRE 1970

nea agli interessi già citati. Non è stato sempre così per il passato.

Onorevole Presidente, concludo ribadendo quanto ho già affermato: noi elaboriamo le leggi (nella materia in esame ne abbiamo fatte quattro nel volgere di sei anni e ci accingiamo a farne una quinta); ebbene queste leggi hanno trovato solo una parziale applicazione. È perciò necessario che il Parlamento operi perché la sua volontà politica non venga annullata da decisioni di alcuni magistrati, a mio parere, assolutamente scandalose.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Giannini ed altri, sostitutivo del primo comma dell'articolo 3, con le modifiche conseguenti all'approvazione del subemendamento Imperiale. All'emendamento Giannini così modificato sono favorevoli il relatore per la XI Commissione e il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3 che, dopo le modifiche, risulta del seguente tenore:

ART. 3.

Le disposizioni di cui all'articolo 13 della legge 22 luglio 1966, n. 607, si applicano anche ai contratti ed ai rapporti, anche di natura associativa, di colonia e di affitto con clausola migliorataria, nei quali il colono, l'affittuario, il concessionario o un loro dante causa abbiano eseguito opere di trasformazione fondiaria e agraria di carattere sostanziale e permanente di qualunque tipo.

Il concedente all'atto dell'affrancazione ha diritto al rimborso integrale delle spese anticipate.

(È approvato).

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 4, che è così formulato:

ART. 4.

La disposizione sancita dall'articolo 18 della legge 22 luglio 1966, n. 607, deve intendersi applicabile a tutti i canoni enfiteutici a qualsiasi fine costituiti.

Il Governo ha presentato due emendamenti:

Sostituire le parole: dall'articolo 18, *con le altre:* dal secondo comma dell'articolo 18.

Sostituire le parole: deve intendersi applicabile, *con le altre:* si applica.

PENNACCHINI, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. L'articolo 4 non fa che consacrare la pronuncia della Corte costituzionale; come tale esso non deve contenere una formula interpretativa ma una formula innovativa della legge; quindi la dizione « deve intendersi applicabile » va sostituita con la dizione « si applica ».

Propongo poi un altro emendamento, sempre all'articolo 4, in dipendenza del fatto che in esso si parla dell'articolo 18 della legge 22 luglio 1966, n. 607, mentre la sentenza della Corte costituzionale si riferisce soltanto al secondo comma di detto articolo 18.

IMPERIALE, Relatore per la XI Commissione. Sono favorevole ad ambedue gli emendamenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento del Governo, accolto dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo emendamento del Governo, accolto dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 4 così modificato che risulta del seguente tenore:

ART. 4.

La disposizione sancita dal secondo comma dell'articolo 18 della legge 22 luglio 1966, n. 607, si applica a tutti i canoni enfiteutici a qualsiasi fine costituiti.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 5, al quale non sono stati presentati emendamenti, che è così formulato:

ART. 5.

Il canone annuo delle enfiteusi urbane ed edificatorie non può essere superiore a quello fissato all'inizio del rapporto enfiteutico, salva, per i rapporti istituiti anteriormente al 28 ottobre 1941, la rivalutazione di cui alla legge 1° luglio 1952, n. 701.

(È approvato).

V LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (GIUSTIZIA-AGRICOLTURA) — SEDUTA DEL 18 NOVEMBRE 1970

Passiamo all'articolo 6 che è del seguente tenore:

ART. 6.

Il canone di cui all'articolo precedente può essere in ogni caso rivalutato, a richiesta della parte interessata, in misura proporzionale al mutato potere di acquisto della lira quale risulta dalle statistiche dell'Istituto centrale di statistica, dal 1° gennaio 1963 (o dalla data di costituzione del rapporto, se successiva) al 31 dicembre 1968.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire le parole: al 31 dicembre 1968, *con le altre:* alla data di entrata in vigore della presente legge.

IMPERIALE, *Relatore per la XI Commissione.* Sono favorevole all'emendamento.

CATALDO. L'emendamento del Governo non ci trova consenzienti. La formulazione dell'articolo così come venuta dal Senato, ha una sua spiegazione che si trova nella legge 1° luglio 1952, la quale aveva chiaramente stabilito, al secondo comma dell'articolo 2, che la successiva revisione non poteva avvenire che soltanto 10 anni dopo. Noi abbiamo approvato la legge n. 607 la quale è stata giudicata incostituzionale solo in un punto, per cui il riferimento alla data del 1968 ha una sua spiegazione e validità: è un temperamento con l'esigenza prospettata dal Governo. Per questo motivo è logica la data indicata dal Senato del 31 dicembre 1968. Riteniamo più giusto, proprio tenendo presente che si tratta di una modifica alla legge n. 607, mantenere il testo del Senato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Governo, accolto dal relatore.

(Dopo prova e controprova, è respinto).

Pongo in votazione l'articolo 6 nel testo del Senato.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 7, al quale non sono stati presentati emendamenti, che è così formulato:

ART. 7.

La misura dei canoni così come stabilita dal precedente articolo 5, anche quando sia

intervenuta sentenza passata in giudicato o transazione di rivalutazione, decorre dalla prima scadenza annua successiva alla entrata in vigore della presente legge.

Nei casi di intervenuta sentenza passata in giudicato, o di transazione per rivalutazione di canone, la stessa misura sarà applicata per il periodo intercorrente tra la data della sentenza o della transazione e quella di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 8 che è del seguente tenore:

ART. 8.

Restano fermi i pagamenti eseguiti in forza di sentenze passate in giudicato o di transazioni, a seguito di richieste di rivalutazione, per i soli periodi anteriori a detti atti. Per i pagamenti che, in forza di detti atti, siano ancora da eseguire, e per quelli afferenti a canoni comunque arretrati, è in facoltà dell'enfiteuta di richiedere la rateizzazione, in dieci rate annuali, dei canoni già scaduti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

L'onorevole Bignardi ha presentato il seguente emendamento.

Sostituire la parola: dieci, *con l'altra:* cinque.

IMPERIALE, *Relatore per la XI Commissione.* Non comprendo l'emendamento proposto che annulla la possibilità, per l'enfiteuta, di estinguere il pagamento di somme dovute in dipendenza di sentenze passate in giudicato o di transazione mediante rateizzazione in dieci anni. Voler costringere l'enfiteuta a estinguere il pagamento in unica soluzione sarebbe molto gravoso. Sono del parere di lasciare invariato il testo dell'articolo. Non accetto pertanto l'emendamento.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Il Governo si rimette alle Commissioni riunite.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Bignardi, non accolto dal relatore e per il quale il Governo si è rimesso alle Commissioni riunite.

(È respinto).

V LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (GIUSTIZIA-AGRICOLTURA) — SEDUTA DEL 18 NOVEMBRE 1970

Pongo in votazione l'articolo 8 nel testo del Senato.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 9, al quale non sono stati presentati emendamenti, che è così formulato.

ART. 9.

L'affrancazione del fondo si opera in ogni caso, anche quando si tratti di enfiteusi urbane o edificatorie, mediante il pagamento di una somma pari a 15 volte l'ammontare del canone.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 10 che è del seguente tenore:

ART. 10.

Sono abrogati l'articolo 966 ed il primo, secondo e terzo comma dell'articolo 971 del codice civile.

Le domande di riscatto e di devoluzione esercitate dal concedente a norma dell'articolo 972 del codice civile non precludono in nessun caso all'enfiteuta il diritto di affrancazione.

Il Governo ha presentato i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 10.

In via subordinata, sostituire il primo comma con il seguente: È abrogato l'articolo 966 del codice civile.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. L'articolo 10 si compone di due parti. La prima, che si riferisce all'abrogazione dell'articolo 966, la seconda che si riferisce all'abrogazione del primo, secondo e terzo comma dell'articolo 971.

Il Governo, mentre sarebbe disposto a rimettersi alle Commissioni riunite per quanto riguarda l'abrogazione dell'articolo 966, anche facendo presente che l'istituto della prelazione risponde ad una ragione di carattere economico e sociale che si concreta nell'interesse di favorire la libertà dei fondi, insiste invece per quanto riguarda la non soppressione dei primi tre commi dell'articolo 971, in quanto questa soppressione è in contrasto con le finalità dell'istituto dell'enfiteusi.

IMPERIALE, *Relatore per la XI Commissione*. Sono favorevole solo all'emendamento subordinato.

CATALDO. Siamo contrari alle proposte del Governo, sia a quella principale sia alla secondaria. È un principio che secondo noi va chiarito ulteriormente in questa legge e va chiarito appunto con l'articolo 10 così come è stato formulato dal Senato. Desidero ricordare ai colleghi le sentenze della Corte costituzionale, che ha affrontato il problema giungendo alla conclusione che già nella legge n. 607 vi erano tutti gli elementi per dire che l'affrancazione doveva sempre prevalere. Questa è una valutazione di merito, una valutazione politica che il Parlamento era libero di fare. Il Parlamento l'ha fatta e ha scelto quella buona, tanto più che l'articolo 972 del codice civile afferma che anche una sentenza di affrancazione di primo grado prevale sempre sull'azione di rivalutazione che viene avanzata dai concedenti.

PELLEGRINO. Oltre alle osservazioni fatte dall'onorevole Cataldo, io vorrei ricordare che c'è una legge, la n. 327, che all'articolo 3 prevede l'affrancazione che può intervenire subito dopo l'entrata in vigore della legge. Il Governo in questo caso vuol mantenere l'istituto che è stato introdotto dalla legislazione fascista, cioè l'affrancazione che può intervenire dopo venti anni, perché nella legislazione precedente non esisteva. Voterò pertanto contro gli emendamenti del Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento principale del Governo, interamente suppressivo dell'articolo 10, non accolto dal relatore.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento subordinato, accolto dal relatore.

(Dopo prova e controprova, è respinto).

Pongo in votazione l'articolo 10 nel testo del Senato.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 11, al quale non sono stati presentati emendamenti, che è così formulato:

ART. 11.

Ai fini dell'affrancazione delle enfiteusi urbane ed edificatorie si osservano le norme

V LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (GIUSTIZIA-AGRICOLTURA) — SEDUTA DEL 18 NOVEMBRE 1970

sulla competenza e sulla procedura sancite dalla legge 22 luglio 1966, n. 607.

Tuttavia i giudizi di cui all'articolo 5, quinto comma, di detta legge, seguiranno le norme ordinarie sulla competenza.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 12 che è del seguente tenore.

ART. 12.

Per la determinazione della misura del canone in conformità dell'articolo 5 o per effetto dell'articolo 6 della presente legge, nonché per la determinazione della decorrenza del nuovo canone, ai sensi dell'articolo 7, così come per la rateizzazione di cui all'articolo 8, è competente il pretore.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 12 con il seguente:

Le controversie relative alla determinazione della misura del canone in conformità dell'articolo 5, o per effetto dell'articolo 6 della presente legge, nonché per la determinazione della decorrenza del nuovo canone ai sensi dell'articolo 7, così come per la rateizzazione di cui all'articolo 8, sono di competenza del pretore.

IMPERIALE, *Relatore per la XI Commissione*. Mi dichiaro favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento interamente sostitutivo del Governo, accolto dal relatore.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 13, ultimo del provvedimento, che è del seguente tenore:

ART. 13.

Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge.

BIGNARDI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIGNARDI. Siamo di fronte ad una proposta di legge che parte da un testo iniziale proposto al Senato dal gruppo democratico

cristiano, poi praticamente modificata — ed a nostro modo di vedere notevolmente peggiorata — da una analoga proposta di legge avanzata dal gruppo senatoriale comunista. Di fronte alla situazione che si è creata, di fronte al fatto che alcuni emendamenti che potevano correggere taluni rischi insiti nella legge in questione sono stati respinti; di fronte, infine, al fatto che credo permangano, malgrado i tentativi di eluderli, i dubbi di incostituzionalità già rilevati da precedenti sentenze della Corte costituzionale, dichiaro di votare contro questa proposta di legge.

CASTELLI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLI. Ritengo che, soprattutto in seguito alla reiezione di alcuni emendamenti, permangano nella legge varie incongruità giuridiche. Ciò malgrado, essendo d'accordo sugli obiettivi di fondo, dichiaro che darò il mio voto favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 13 di cui ho dato testè lettura.

(È approvato).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge oggi esaminata.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge CIPOLLA ed altri, senatori GATTO SIMONE ed altri: « Nuove norme in materia di enfiteusi » (2653):

Presenti e votanti	56
Maggioranza	29
Voti favorevoli	52
Voti contrari	4

(Le Commissioni riunite approvano).

Dichiaro pertanto assorbita la proposta di legge Bonomi ed altri n. 1444.

Hanno preso parte alla votazione:

Per la IV Commissione: Benedetti, Bernardi, Cacciatore, Carta, Castelli, Cataldo, Cavaliere, Coccia, Cocco Maria, Lobianco, Di Benedetto, Gorreri, Guidi, Lospinoso Severini, Marchetti, Martini Maria Eletta, Micheli Pietro, Morvidi, Musotto, Papa, Pellegrino, Re Giuseppina, Reggiani, Sabadini, Spadola e Traina.

Per la XI Commissione: Bardelli, Bignardi, Bo, Bonifazi, Bianco, Bottari, Cecati, Ciaffi, Colleselli, Cristofori, De Leonardis, Esposto, Gessi Nives, Giannini, Imperiale, Lizzero, Marras, Mengozzi, Miceli, Foscarini, Prearo, Monasterio, Salvatore, Sangalli, Schiavon, Scutari, Stella, Traversa, Truzzi e Valeggiani.

Sono in congedo:

La Loggia della IV Commissione e Averardi, Masciadri e Montanti della XI Commissione.

La seduta termina alle 11,55.

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI*

Dott. **GIORGIO SPADOLINI**

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. **ANTONIO MACCANICO**

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO